

SENATO DELLA REPUBBLICA

— XV LEGISLATURA —

N. 940

DISEGNO DI LEGGE

d’iniziativa del senatore PETERLINI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA L’8 SETTEMBRE 2006

Riconoscimento agli effetti civili di festività religiose

ONOREVOLI SENATORI. - La legge 5 marzo 1977, n. 54, ha abrogato il riconoscimento agli effetti civili di alcune feste religiose (l'Epifania, San Giuseppe, l'Ascensione, il *Corpus Domini*, i SS. Apostoli Pietro e Paolo) perché - secondo, la tesi di allora - il loro carattere infrasettimanale avrebbe avuto una negativa incidenza sulla produttività delle aziende e dei pubblici uffici.

Il presente disegno di legge prevede il ripristino degli effetti civili di talune festività molto importanti per la tradizione e la storia stessa del nostro Paese. Si tratta di feste religiose, espressione della tradizione di fede e di cultura della comunità, tuttora festeggiate in molti Paesi europei. È un omaggio alle persone credenti che possono così celebrare nuovamente le ricorrenze religiose, e un giusto riconoscimento dei valori cristiani. È però anche un omaggio per i non credenti che possono dedicare le giornate alle attività di tempo libero. Queste ricorrenze sono state festeggiate in Italia fino al 1977, anno in cui per legge i giorni della loro celebrazione - insieme a quelli di altre festività - hanno cessato di essere festivi. Ci si può anche chiedere se proprio l'Italia, che tra i Paesi europei è uno di quelli nei quali la popolazione mantiene più viva la religiosità espressa secondo la tradizione cristiana, debba guadagnare in termini di produttività eliminando il disturbo di pochissime feste religiose infrasettimanali, quando le stesse sono conservate in molti altri Paesi europei. La festa dell'Ascensione è riconosciuta agli effetti civili, per esempio, in Austria, Belgio, Svizzera, Germania, Danimarca, Francia, Norvegia, Olanda, Svezia, in pratica in tutta l'Europa occidentale continentale. La festa del *Corpus Domini* lo è per esempio in Austria e in Germania. La festa di San Giu-

seppe, al di là del suo significato religioso importante per i cristiani (San Giuseppe, padre di Gesù), apre tradizionalmente la primavera. Espressioni del pensiero laico non cristiano assegnano alla Pasqua il ruolo di festa della primavera, ma il fatto che essa possa cadere anche ad aprile inoltrato toglie ad essa il sapore della natura che si risveglia dopo l'inverno. La festa dei Santi Pietro e Paolo ricorda in Pietro la specificità italiana di essere la sede del Papato, dell'esercizio del ministero del primato nella Chiesa cattolica, un fatto che in qualche modo dà all'Italia una posizione di estremo rilievo, e nello stesso tempo proclama, ricordando Paolo di Tarso, la grande vocazione all'apertura universale del messaggio cristiano. Entrambi furono uccisi a Roma dal potere imperiale di allora. Festeggiarli solo a Roma come patroni, come si fa attualmente, sembra un po' riduttivo se si pensa al loro ruolo e al fatto che gli imperatori romani non erano per ruolo equivalenti ai contemporanei sindaci di Roma

La *ratio* sottesa alla legge 5 marzo 1977, n. 54, si richiamava ad una volontà di gestire il Paese con una maggiore «austerità»: gli anni '70, infatti, sono gli anni in cui si inizia a parlare di crisi petrolifera (ricordiamo le domeniche senza auto e quelle in cui si poteva circolare solo con i veicoli con targhe pari o solo con quelli con targhe dispari), la disoccupazione inizia a far sentire i suoi effetti e l'inflazione corrode gli stipendi.

L'Italia rallenta la sua crescita economica e, improvvisamente, si trova a dover fare i conti con gli effetti di una gestione del *boom* degli anni '60 quantomeno poco accorta. Tra i provvedimenti che vennero presi per cercare di ripristinare una gestione più ri-

gorosa, possiamo annoverare anche la citata legge n. 54 del 1977, con la quale si ridusse il numero delle festività ritenendo che esse incidessero in maniera negativa sulla produttività sia delle aziende che del pubblico impiego.

Negli anni successivi si è assistito ad un'inversione di tendenza, anche perché si è compreso che l'austerità non aveva prodotto l'auspicato aumento di produttività nelle aziende e che i problemi economici andavano risolti in un'altra maniera: certamente non eliminando alcuni giorni di festività che, in ogni caso, devono poi essere pagati oppure recuperati e, quindi, aggiunti al periodo delle ferie ordinarie.

Si può inoltre prevedere un aumento delle attività di svago e di turismo se le ricorrenze si abbinano ai fine settimana, il che può incidere positivamente sullo sviluppo economico del Paese.

Nel 1985, dunque, è stata reintrodotta la festività dell'Epifania, mentre nel 2001 una

mobilitazione forte da parte dell'opinione pubblica ha condotto al ripristino della festa nazionale della Repubblica.

La reintroduzione delle festività soppresse è da considerare con favore alla luce del fatto che esse appartengono alla nostra cultura, al patrimonio religioso di tanti cittadini, oltre che alla nostra storia: tali ricorrenze devono poter essere celebrate anche con effetti civili da tutti gli italiani, così come avviene in molti Paesi europei, e sul loro significato intrinseco sarebbe auspicabile un'attenta riflessione.

Alla luce delle considerazioni svolte, il presente disegno di legge prevede, all'articolo 1, il ripristino degli effetti civili delle festività di S. Giuseppe, dell'Ascensione, del *Corpus Domini* e dei SS. Apostoli Pietro e Paolo su tutto il territorio nazionale. Inoltre prevede un secondo articolo che introduce il giorno di lunedì seguente la Pentecoste quale festività agli effetti civili.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. Le ricorrenze religiose di San Giuseppe in data 19 marzo e dei SS. Apostoli Pietro e Paolo in data 29 giugno nonché, alla loro tradizionale cadenza infrasettimanale di giovedì, quelle dell'Ascensione e del *Corpus Domini* sono riconosciute festività agli effetti civili.

2. Il primo comma dell'articolo 1 della legge 5 marzo 1977, n. 54, è abrogato.

Art. 2.

1. All'articolo 2, primo comma, della legge 27 maggio 1949, n. 260, sono aggiunte in fine le seguenti parole: «; il giorno di lunedì dopo Pentecoste».

Art. 3.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.